



## COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

Ordinanza n. 29593

del 7 luglio 2016

Il Sindaco

Premesso che durante la stagione estiva, anche a causa del costante aumento del flusso turistico nel territorio comunale, si verifica un incremento dei consumi idrici notevolmente superiore alle potenzialità delle sorgenti;

Considerato l'aumento delle temperature nella stagione estiva rende concreto il pericolo di una crisi idrica durante i prossimi mesi;

Ritenuto che un indiscriminato utilizzo della risorsa idrica comporterebbe un grave depauperamento degli acquiferi ed una non corretta ed uniforme distribuzione dell'acqua, per cui si rende doveroso ed urgente intervenire in merito, al fine di garantire a tutta la cittadinanza la fornitura di acqua, risorsa preziosa ed esauribile;

Considerato che il comma 4 dell'articolo 144 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ammette gli usi dal consumo umano nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione di non pregiudizio della sua qualità per il consumo umano;

Visti l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'articolo 8 "Uso dell'Acqua" del vigente regolamento del S.I.I. e l'articolo 2 della Legge Regionale n. 5 del 4 aprile 2014;

Visto il vigente Statuto Comunale;

per i motivi sopra esposti e qui richiamati;

ORDINA

- il divieto di utilizzare l'acqua per usi diversi da quello stabilito nel relativo contratto di fornitura;
- il divieto di utilizzare l'acqua potabile per il riempimento delle piscine;
- il divieto di attingere acqua per irrigare orti, giardini, lavare strade, selciati e qualsiasi altro utilizzo non strettamente riconducibile all'uso personale;
- il divieto di prelevare acqua da fontane pubbliche per usi non diretti ed immediati, per riempire cisterne o botti, per rifornire locali privati mediante l'utilizzo di tubi di gomma, ecc.;

Il controllo sul rispetto della presente ordinanza sarà effettuato da pattuglie composte da vigili urbani con l'eventuale supporto di tecnici incaricati dal gestore del Servizio Idrico Integrato, che si avvarranno, se del caso, del supporto operativo dell'organo di Polizia. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno perseguibili con sanzioni amministrative comprese tra 25,00 e 500,00 euro (art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L.).

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione di Latina, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).



IL SINDACO  
Sandro Bartolomeo